

Evasione di imposta di bollo – Cass. n. 29367/2020

Titoli di credito - assegno bancario - Evasione di imposta di bollo - Assegni bancari senza data - Nullità e inesistenza - Regime sanzionatorio applicabile - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di bollo - sanzioni - In genere.

L'evasione dell'imposta di bollo, in caso di emissione di assegno privo dell'indicazione della data, in quanto tale radicalmente nullo e inesistente come titolo esecutivo, va assoggettata al regime sanzionatorio statuito dal comma 1 dell'art. 25, d.P.R. n. 642 del 1972 e non a quello più grave previsto per le cambiali dal medesimo art. 25, comma 3.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29367 del 23/12/2020

corte

cassazione

29367

2020